Comune di Venezia – Contratti IMPOSTA DI BOLLO assolta in modo virtuale Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

N. Repertorio Municipale

SCHEMA DI CONTRATTO

APPALTO

PER	L'ESECUZIONE	DEI	LAVORI	DI
		- GARA N	/ C.I.	
CIG:	CUP:			
	REPUBBLIC	A ITALIAN	IA	
L'anno	il giorno .	() del	mese di
	, nella Sede Municipa	le di Venezia	a, Viale Ancona	n. 63.
Davant	i a me, Dott.ssa Silvia Ast	ceria, Segre	tario Generale d	del Comu-
ne di Vene	ezia, in tale qualità autoriz	zato a roga	re atti in forma	pubblico-
amministr	ativa ai sensi dell'art. 97,	comma 4, l	ett. c) del D.Lgs	s. 18 ago-
sto 2000,	n. 267, si sono personalm	ente costitu	iti i Signori:	
a)	, C.F.:	, in	qualità di Legal	e Rappre-
sentante	dell'impresa	, come	risulta dall'acce	ertamento
d'ufficio e	eseguito presso il Registr	o delle Im _l	prese della C.C	C.I.A.A. di
	, Documento n	in d	lata	, ai sensi
dell'art. 4	3 del D.P.R. 28 dicembre	2000, n.	445, (EVENTU	ALE) che
agisce in r	nome e per conto dell'impi	resa capogr	uppo mandatari	a del rag-
gruppame	ento temporaneo d'impre	se tra:	(cap	ogruppo),
	(mandante), gius	sta atto di ra	aggruppamento	tempora-
neo d'imp	orese con mandato di ra	ppresentan	za in data	n.
d	i Repertorio e n	di Raccolta	del Dott	, Notaio

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

in iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di, re-
gistrato a il al n Serie, nel presente
atto denominato semplicemente "appaltatore".
Domicilio fiscale dell'Impresa
Codice fiscale e partita I.V.A. n.:
Domicilio fiscale dell'Impresa 34074 Via
, Codice fiscale e partita I.V.A
<u>E</u> :
b) Ing, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI VE-
NEZIA, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Lavori
Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore, domi-
ciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».
Domicilio fiscale del Comune di Venezia: 30124 San Marco n. 4137 - Ve-
nezia - Codice fiscale n.: 00339370272.
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica
io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. del ../../...., esecutiva depositata agli atti del Comune di Venezia, è stato approvato il progetto

Comune di Venezia – Contratti IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

esecutiv	o dei lavori di	···				", per un	im-
porto	complessivo	di	lavori	da	appaltare	pari	a
€			(o.f.e.)	di cui € _		a	cor-
po, € _		a r	misura ed	d € 100.	000,00 in e	economia,	og-
getto de	ell'offerta second	lo il cr	iterio di	aggiudica	azione dell'	offerta ec	ono-
micameı	nte più vantaggi	osa, e	d €		c	ıuali oneri	i per
la sicure	ezza, già predete	ermina	ti dalla s	tazione a	appaltante (e non ogg	jetto
dell'offe	rta;						
- che in	seguito a proced	dura a _l	perta, i c	ui verbal	i sono stati	approvati	con
determir	nazione dirigenz	iale n.	del	//	, i lav	ori sono	stati
aggiudic	cati al sunnomin	ato ap	paltatore	e, per il	prezzo con	nplessivo	di €
		oneri	fiscali es	clusi, cor	ne di segui	to specific	cato,
in seguit	to all'offerta di r	ibasso	pari al _		%, sull'impo	orto a bas	se di
gara.							
- che i la	avori oggetto de	ll'appa	ilto contr	ibuiscond	al raggiun	gimento (degli
obiettivi	di efficientame	nto de	egli uffici	giudizia	ri di cui al	la Missior	ne 2
Compon	ente 3 del PNRR						

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara e allegata sotto la lettera A) e sulla base dell'offerta tecnica che viene espressamente richia-

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

mata, ancorché qui non materialmente allegata e che le parti dichiarano

di ben conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto - Elaborati proget-

<u>tuali</u>

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena,

assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obbli-

ghi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto

e dal Computo metrico estimativo (salvo per quanto previsto al comma

2 del presente articolo), integranti il progetto e allegati al presente atto

sotto le lettere B), e C) nonché delle previsioni delle tavole grafiche pro-

gettuali e degli elaborati descrittivi di cui consiste il Progetto Esecutivo:

documenti tutti riportati nell'Elenco Elaborati in allegato D), che l'impre-

sa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integral-

mente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo

riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli

atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni of-

ferti dall'appaltatore in sede di gara relativamente alla parte di lavoro "a

corpo", se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 7 del presen-

te contratto. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari

offerti dall'appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di

lavoro "a misura", costituiscono i prezzi contrattuali.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a € (diconsi Euro

.....) di cui:

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

€ per lavori in senso stretto;

€ quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la li-

quidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo, a misura" e in economia ai sen-

si dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee) e ddddd) del D.Lgs. n. 50 del 18

aprile 2016.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, di-

rezione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capito-

lato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,

l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso l'Area

Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.

2. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente

contratto, l'art. 4 del capitolato generale d'appalto dei LL.PP. (D.M.

145/2000) sulla condotta personale dei lavori da parte dell'appaltatore e

da parte dei suoi rappresentanti.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzio-

ne dei lavori

1. Ove non ricorrano le condizioni di urgenza per la consegna anti-

cipata (d.lgs. 50/2016 art. 32/8), la consegna dei lavori all'appaltatore

verrà fatta entro 45 giorni naturali dalla sottoscrizione del presente con-

tratto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in

giorni 915 (novecentoquindici) naturali, consecutivi, decorrenti dalla

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

data del verbale di consegna dei lavori.

3. In ottemperanza alle *milestones* sancite per assicurare il rispetto

degli obiettivi fissati dal PNRR mediante nota del Dipartimento dell'Orga-

nizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi - Direzione Generale

delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia del

27.05.2021, i lavori dovranno comunque essere conclusi entro il

30.09.2025.

4. L'Appaltatore è tenuto a dare evidenza scritta del rispetto del

succitato cronoprogramma alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico

del Procedimento con cadenza mensile a partire dalla consegna dei lavo-

ri e, in ogni caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante anche con

cadenza inferiore, al fine di consentire alla Direzione Lavori un monito-

raggio costante dell'andamento delle lavorazioni funzionale alla verifica

del rispetto del cronoprogramma.

5. L'appaltatore a inizio lavori è obbligato altresì a comunicare alla

stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di

tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in

maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di su-

bappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di

cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data

17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI

Veneto allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale va-

riazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi

motivo.

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

Articolo 5 bis. Pari opportunità e inclusione lavorativa; ri-

spetto vincoli DNSH

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 c.4 del d.l. 31

maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, nel caso di assunzio-

ne di personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realiz-

zazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'Affidatario si impe-

gna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni sia

all'occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto di-

chiarato in sede di offerta.

(EVENTUALE, solo per affidatario con più di 50 dipendenti)

2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 c.3bis del

d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021 n. 108, si im-

pegna a consegnare entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del con-

tratto la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,

nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla

medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro

carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione del-

le offerte.

3. La relazione dovrà altresì essere trasmessa alle rappresentanze

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(EVENTUALE, solo per affidatario con più di 15 ma meno di

50 dipendenti)

2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47

commi 3 e 3bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio

2021 n. 108, si impegna a consegnare entro sei mesi dalla data di sotto-

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

scrizione del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale ma-

schile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione

allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione pro-

fessionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri

fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa integrazione gua-

dagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti,

della retribuzione effettivamente corrisposta;

- la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.

68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui

alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti

a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presenta-

zione delle offerte.

3. I predetti documenti dovranno altresì essere trasmessi alle rap-

presentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regiona-

le di parità.

4. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla "Guida

operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo

all'ambiente (c.d. DNSH)", è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate

dalle apposite schede operative, consegnando al Direttore dei Lavori la

documentazione idonea ad attestare il rispetto delle suddette condizioni

al fine di consentire a quest'ultimo, in occasione della redazione di cia-

scuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione

dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del

DNSH.

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termi-

ne indicato per l'esecuzione delle opere è applicata, ai sensi dell'art. 24

del Capitolato Speciale d'appalto, una penale pari all'1 per mille

dell'importo contrattuale, corrispondente ad €=.

2. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, la penale è aumen-

tata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltan-

te per effetto della maggior durata dei medesimi, in ragione del 10%

(dieci per cento) della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali mag-

giori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al com-

ma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova

applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa

dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie

temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in pro-

porzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della pe-

nale non può superare il 20% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà,

per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appalta-

tore.

Articolo 6 bis. Penali in caso di violazione delle clausole re-

lative alle pari opportunità ed all'inclusione lavorativa (pnrr/

pnc)

1. Qualora l'Affidatario, non ottemperando all'obbligo previsto

dall'art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio

2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, as-

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

suma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la

realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare

una quota pari ad almeno il 30% complessivamente all'occupazione gio-

vanile e a quella femminile, sarà applicata una penale pari all'1 per mille

dell'importo contrattuale complessivo, pari a € _____. Tale sanzione

verrà applicata in caso di accertamento di tale violazione all'esito del

controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effet-

tuate.

(EVENTUALE, solo per affidatario con più di 50 dipendenti)

2. Qualora l'affidatario non ottemperi all'obbligo previsto dall'art. 5

bis comma 2 del presente contratto, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31

maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 sarà applicata

una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, che sarà tratte-

nuta al pagamento del saldo.

<u>oppure</u>

(EVENTUALE, solo per affidatario con più di 15 ma meno di

50 dipendenti)

2. Qualora l'affidatario non ottemperi agli obblighi previsti dall'art.

5 bis comma 2 del presente contratto, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31

maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 sarà applicata

una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ciascuna vio-

lazione, che sarà trattenuta al pagamento del saldo.

3. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna

della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e

femminile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla sanzione del

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

paragrafo precedente, l'Affidatario sarà interdetto a partecipare, per un

periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulte-

riori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

(EVENTUALE, solo per affidatario con più di 15 ma meno di

50 dipendenti)

4. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna

della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e

femminile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla sanzione del

paragrafo precedente, l'Affidatario sarà interdetto a partecipare, per un

periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulte-

riori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

5. L'importo complessivo delle penali di cui presente articolo, cal-

colate ai sensi dell'art. _____ del Capitolato Speciale d'Appalto, non

può superare complessivamente il 20% dell'importo dell'appalto.

Articolo 7. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei

lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fer-

mo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo

106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successiva-

mente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e ap-

provata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concorda-

mento ai sensi del succitato articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari

offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora am-

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

missibili ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. La modalità di pagamento è disciplinata dal Capitolato speciale d'appalto. Qualora sia erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento, è operata la trattenuta di un importo pari alla anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

(eventuale) 3. Come risulta dall'atto di raggruppamento temporaneo d'imprese citato in premessa, ciascuna impresa raggruppata provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente al lavoro eseguito. L'impresa capogruppo mandataria provvederà a incassare le somme dovute rilasciandone quietanza liberatoria.

Articolo 9. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nelle dichiarazioni in data ______ e ____ che costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 giorni

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di traccia-

bilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appal-

tante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto me-

diante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni

caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità

assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcon-

traenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di traccia-

bilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.

136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla sta-

zione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappalta-

tori anche con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla

stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Pro-

vincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria contro-

parte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finan-

ziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti

equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o

a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente

di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indi-

cati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad

effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei con-

fronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente con-

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

•

tratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od

eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito

con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse

verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di

Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del

presente contratto.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manu-

tenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei la-

vori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certifi-

cato di collaudo.

2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di

sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso as-

sume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e

deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ulti-

ma protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equiva-

le ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,

l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché rico-

noscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certifi-

cato di collaudo provvisorio, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conser-

vazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto

dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la con-

segna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione del contratto

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il

mancato rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019

tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e

l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012

n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminali-

tà organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornitu-

re, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi

previsti dall'art. 65 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11 bis. Collegio Consultivo Tecnico

1. La definizione delle controversie o delle dispute tecniche insorte

nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, ivi comprese quelle

che possono generare o hanno generato riserve o sospensioni dell'ese-

cuzione dei lavori ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 76/2020, convertito con

modificazioni nella I. 120/2020, e s.m.i., è devoluta alla competenza del

Collegio Consultivo Tecnico, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 76/2020,

convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, e s.m.i., e compiu-

tamente disciplinato dal Decreto del M.I.M.S. 17/01/2022 n. 12, pubbli-

cato in G.U. il 7/03/2022, "Adozione delle linee guida per l'omogenea

applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio

consultivo tecnico" e con Decreto del M.I.M.S. 1 Febbraio 2022 n. 23,

pubblicato in G.U. il 7/03/2022 "Istituzione dell'osservatorio permanente

per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici".

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

2. Il Collegio Consultivo Tecnico è formato da 3 (tre) componenti

scelti tra ingegneri, architetti, giuristi o economisti in possesso dei requi-

siti di esperienza e qualificazione professionale previsti dall'art. 2 comma

2.4 delle anzidette Linee Guida.

3. Ciascuna delle parti provvede alla nomina di un componente del

Collegio; successivamente questi ultimi, d'intesa tra loro, nominano un

terzo soggetto chiamato a svolgere le funzioni di presidente.

4. In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente,

trattandosi di opere di interesse regionale, questo è designato dalla Re-

gione Veneto.

5. Per quanto non previsto dal presente contratto e dal capitolato

speciale di appalto, si applica la disciplina prevista dalla normativa di cui

al comma 1 del presente articolo.

Art. 11 ter Valore delle decisioni del Collegio. Definizione

delle controversie.

1. Le decisioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) ed all'art. 6 del

medesimo D.L. costituiscono determinazioni a carattere dispositivo,

adottate al fine di risolvere qualsivoglia disputa tecnica o controversia, di

qualsiasi natura, suscettibile d'insorgere o insorta nel corso dell'esecu-

zione del contratto. La mancata osservanza del contenuto delle determi-

nazioni è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per

danno erariale e costituisce, salva prova contraria, grave inadempimento

degli obblighi contrattuali.

2. Le determinazioni del C.C.T. producono gli effetti tipici del lodo

contrattuale irrituale, attribuendo direttamente diritti o costituendo ob-

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

blighi, fatta salva la loro impugnabilità per le tassative ragioni elencate

all'art. 808 ter, comma secondo, del Codice Procedura Civile. Le parti,

conseguentemente, rinunciano espressamente allo strumento dell'accor-

do bonario, in ottemperanza all'art. 6 delle Linee guida emanate con De-

creto M.I.M.S. n. 12/2022.

3. Le decisioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) e

comma 4 del D.L. 76/20 citato in premessa, con specifico riferimento

alla sola fattispecie di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione

dei lavori, assumono la forma del parere. In tali casi le decisioni del CCT

sono da considerarsi pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la com-

petenza decisionale che la normativa attribuisce al Rup ed alla stazione

appaltante.

4. Per ogni controversia non rientrante nella competenza del

C.C.T. secondo quanto previsto dall'art. 11bis c.1 del presente contratto,

si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

Art. 11 quater Compenso dei componenti e del Presidente

1. I corrispettivi sono stabiliti, quanto alla parte fissa di cui all'art.

7 par. 7.2.1. lettera a) delle sopra menzionate Linee Guida, con riferi-

mento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo di cui Decreto

del Ministero della Giustizia 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di proget-

tazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.

50 del 2016", ridotta del 60%, in ottomperanza al disposto del succitato

articolo.

La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

almeno una determinazione o un parere.

2. Quanto alla parte variabile, di cui all'art. 7 par. 7.2.1. lettera b)

delle Linee Guida, essa è determinata come segue:

- con riferimento alle determinazioni o pareri a prevalente caratte-

re tecnico, con compenso determinato a vacazione, per un importo ora-

rio di € 93,75, pari al massimo previsto dall'art. 6 comma 2 lett. a) del

Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 incrementato del

25%, fino ad un massimo di 4 (quattro) ore al giorno per 6 (sei) giorni

per ciascuna determinazione o parere;

- con riferimento alle determinazioni o pareri a prevalente caratte-

re giuridico, mediante applicazione del parametro relativo all'attività di

consulenza stragiudiziale in ambito civile di cui al capo IV del decreto del

Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e s.m.i., riferito al valore

della controversia o disputa determinato ai sensi dell'art. 12 del codice

di procedura civile. In caso di valore indeterminabile, si applica il para-

metro relativo alla complessità bassa.

3. I corrispettivi così come sopra specificati sono comprensivi di

ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico.

4. Al Presidente spetta un compenso maggiorato del 10% rispetto

agli altri componenti.

5. In ogni caso, i compensi complessivi dei membri del Collegio,

come sopra determinati, non possono superare il limite di €

______, corrispondente all'importo individuato sulla base

dell'art. 6 comma 7 bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni

nella legge n. 120/2020, e s.m.i..

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un

proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scel-

te autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, nonché un piano complementare di dettaglio

del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs.

9.4.2008, n. 81.

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Si-

curezza di cui al precedente punto 1, formano parte integrante del pre-

sente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art.

96, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare,

l'adempimento previsto dall'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per

la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggior-

namenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino

le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appal-

tatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di

risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'affidatario/impresa capogrup-

po mandataria _____ non risultano sussistere gli impedi-

menti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art.

67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritta

nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di ______ dalla data del ______ e risulta tuttora iscritta con la voce "In aggiornamento", che mantiene la validità dell'iscrizione come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013.

(eventuale) Inoltre, si prende atto che, in relazione all'impresa mandante ______ non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____ e risulta tuttora iscritta con la voce "In aggiornamento", che mantiene la validità dell'iscrizione come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013.

- 2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.
- 3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.
- 4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche

attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n.

159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elen-

cati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data

17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,

l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla

Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si

siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, de-

gli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha

natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo ina-

dempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai

sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pub-

blici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula

ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia in-

tervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice

penale.

6. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola riso-

lutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei

confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei

dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia interve-

nuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318

c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322

c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

7. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni sup-

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

plementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982

n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integra-

zioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 14. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. I lavori che l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler

eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appal-

tante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli re-

lativi alle seguenti categorie:

-

-

-

3. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.

50/2016, tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condi-

zioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e

dal disciplinare di gara.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e

nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il

contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualo-

ra dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla

stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94

del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni

supplementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del D.L. 06 settembre

1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive

Comune di Venezia – Contratti IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti	con il	presente co	ntratt	to o pre-
visti negli atti da questo richiamati, l'ap	paltat	ore ha pres	tato	apposita
garanzia definitiva mediante polizza fic	leiusso	ria n		
emessa in data// dalla				per
l'importo di € ridotto ai se	ensi de	ll'art. 93 co	mma	7 del D.
Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103,	comm	a 1, del med	desim	o decre-
to, in quanto in possesso delle seguenti c	ertifica	zioni:		
certificazione	del	sistema	di	qualità
;				
certificazione	del	sistema	di	qualità

- 2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
- 3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza numero emessa in data dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di con un massimale di € e con scadenza

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero emessa in data dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di e con scadenza ... e con scadenza ...

4. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle efficaci e valide. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dei lavori, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo. 17. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento in-

terno approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Venezia n.

314 del 10 ottobre 2018.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso

all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codi-

ce di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena

conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai

propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta co-

municazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alla Deliberazione della Giunta

Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del con-

tratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, conte-

sta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non supe-

riore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, proce-

derà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo

stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma

depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.

145, per quanto applicabile;

- la determinazione dirigenziale n. ----- con allegati i verbali di

gara;

Comune di Venezia - Contratti IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

- eventuale l'atto di raggruppamento temporaneo d'imprese con man-
dato di rappresentanza in data n di Repertorio
e n di Raccolta del Dott, Notaio in
iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di, registrato
a il/ al n Serie;
- le dichiarazioni di cui all'art. 9 comma 1;
- gli elaborati progettuali grafici, e descrittivi parte integrante del Pro-
getto esecutivo a base di gara di cui all'Elenco Elaborati (allegato D);
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e i Piani Operativi di Sicu-
rezza (POS);
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

menti.

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti docu-

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, nel regolamento generale approvato con DPR 05/10/2010, n. 207, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti ancora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

Articolo 20. Trattamento dei dati personali

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di proce-

dura di gara per l'appalto in oggetto ai sensi del Regolamento UE

2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito

del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati,

esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del

presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla ge-

stione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati perso-

nali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi

espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni

in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento

si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento

Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello

stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE

2016/679, la loro sicurezza con adequate misure di protezione al fine di

ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della di-

vulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I tratta-

menti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgi-

mento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestio-

ne del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stes-

so, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sot-

toscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressa-

mente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.co-

mune.venezia.it.

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamen-

to fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appal-

tatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per

gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a

quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto

sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la regi-

strazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile

1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico

della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del

quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo han-

no dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, appro-

vandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per

essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta

di n. 24 fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai

sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Ammini-

strazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale

Rappresentante

dell'impresa/raggruppamento

Comune di Venezia – Contratti IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

Il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Il Segretario Generale – Dott.ssa Silvia Asteria
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto
Arch./Ingdichiara di approvare specificamente le condizioni di
cui agli articoli 6, 6bis, 9, 11, 11ter, 13 e 17 del presente contratto.
F.to

Allegati

- A) Offerta economica dell'appaltatore
- B) Capitolato speciale d'appalto
- C) LIsta Prezzi Unitari
- D) Elenco Elaborati di Progetto Esecutivo
- E) Offerta Tecnica